



# Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 102 del 28/11/2022

**Oggetto:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno **ventotto** del mese di **Novembre** alle ore **15:55** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale a seguito di **convocazione prot. 35396 del 25.11.2022**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione.

Presiede la seduta: AVV. FRANCESCO CARDONE nella qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco **AVV. GIUSEPPE RANUCCIO** e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato

| N.Ord. | Cognome e Nome          | Presente | Assente |
|--------|-------------------------|----------|---------|
| 1      | CARDONE FRANCESCO       | X        |         |
| 2      | SPAMPINATO GIANLUCA     | X        |         |
| 3      | MAURO ANDREA *          | X        |         |
| 4      | CAMERA SAVERIO *        | X        |         |
| 5      | TEDESCO FRANCESCANTONIO | X        |         |
| 6      | FILIPPONE ROBERTO       | X        |         |
| 7      | VIRGILLITO ANTONIO      | X        |         |
| 8      | LA CAPRIA DOMENICO      |          | X       |
| 9      | FILIPPONE DESIDERIA     | X        |         |
| 10     | MISALE ROCCO            | X        |         |
| 11     | PALMISANO GIANCARLO     |          | X       |
| 12     | SORBILLI ILARIA         | X        |         |
| 13     | MELARA CARMELO          | X        |         |
| 14     | GAGLIOSTRO ANTONIETTA   | X        |         |
| 15     | BAGALA' ANNA            | X        |         |
| 16     | BARONE GIOVANNI         | X        |         |

Consiglieri Presenti n. 14 Assenti n. 2

Assiste il Segretario Generale DOTT. ANTONIO QUATTRONE.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

\* Si specifica che la presenza dei Consiglieri comunali Mauro Andrea e Camera Saverio è avvenuta mediante collegamento in videoconferenza "da remoto", secondo quanto previsto dall'art. 52 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. L'identità degli stessi è stata accertata dal Segretario Generale tramite l'applicativo "Google Meet".

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Dato atto che gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare, redatto ai sensi dell'art. 112 e ss. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;

[Si dà atto che, alle ore 17.16, è entrato in aula il Consigliere La Capria e che, pertanto, risultano presenti n° 15 Consiglieri comunali oltre al Sindaco, per un totale di n° 16 componenti del Consiglio comunale (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone R., Virgillito, La Capria, Filippone D., Misale, Sorbilli, Melara, Gagliostro, Bagalà, Barone)];

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato che il Comune di Palmi con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Atteso che:

- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;
- questo Comune è tenuto altresì ad approvare una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2020 (approvato con deliberazione del C.C. n. 90 del 30/11/2021), evidenziando i risultati conseguiti, a termini dell'art. 20, comma 4, del citato T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Palmi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in houseproviding*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la

Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30/11/2021 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Palmi alla data del 31/12/2020 disponendo il mantenimento della partecipazione nella Piana Palmi Multiservizi Spa e nell'Asmenet Calabria Soc. Cons.a.r.l e confermando il recesso dal Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso reggino (area ceda n.19) e contestualmente disponendo il recesso dal Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive;

Dato atto, altresì, la Piana Ambiente S.p.A. in liquidazione è tuttora sottoposta alla procedura di scioglimento e liquidazione dal 26/06/2012 e alla procedura di fallimento dal 17/07/2013 e che con nota prot. 2822/2022 sono stati richiesti aggiornamenti in merito alla procedura di liquidazione alla curatrice fallimentare. La stessa, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n° 34085 del 15/11/2022 ha comunicato che il fallimento è ancora pendente e che la curatela ha intrapreso azioni per il recupero dei crediti, comunicando che le azioni giudiziarie di recupero crediti sono pendenti;

Rilevato che in riferimento al Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso reggino:

- con nota prot. n° 19444 del 29/08/2018 è stata avviata la procedura di dismissione della quota per come disposto con deliberazione CC n° 39 del 28/09/2017, successivamente riconfermata con deliberazione CC n° 115 del 20/12/2018, dando comunicazione sia al Galvate che ai soci della volontà di cessione onde consentire l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- con nota prot. n° 24423 del 30/10/2018, non avendo ricevuto riscontro da alcun socio, l'Ente ha comunicato al Galvate la volontà di recedere dalla società ai sensi e per gli effetti dell'art.10 dello statuto, senza mai ricevere alcun riscontro;
- da visura camerale aggiornata, ed in mancanza di ogni comunicazione da parte del rappresentante legale del Galvate, è emerso che con atto datato 06/12/2018 è stato disposto lo scioglimento e con atto datato 27/12/2018 è stato disposto lo scioglimento e la liquidazione della società procedendo alla comunicazione ed iscrizione della procedura in Camera di Commercio in data 04/02/2019.
- con nota prot.33714/2022 inviata a mezzo pec sono stati chiesti al liquidatore aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento della procedura cui alla data odierna non è pervenuto riscontro, tuttavia il liquidatore per le vie brevi ha comunicato che la procedura è ancora in corso;

Richiamata la nota prot. n° 15399 del 28/06/2019 a firma del rappresentante legale del Comune di Palmi indirizzata al Corap con la quale conferma la dismissione delle quote di partecipazione per come stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 115/2018, per la quale non è pervenuto alcun riscontro da parte del Direttore Generale del consorzio;

Richiamato, inoltre, il verbale n. 19 del 25/09/2019 a firma del revisore unico del Co.Ra.P. Dr. Sergio Tempo che evidenzia la precaria situazione economico-finanziaria del consorzio e la mancata predisposizione degli atti e documenti previsti legge regionale n° 24 del 2013 e nel quale lamenta il mancato intervento da parte della Regione Calabria che sembra, invece, orientarsi verso la scelta della liquidazione coatta amministrativa;

Rilevato che con Decreto n. 610 del 20/12/2019 la Giunta Regionale, preso atto che si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 6 bis della L.R. 24/2013, ha stabilito di procedere con la dichiarazione di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Ente. Successivamente con proprio Decreto n. 344 del 23/12/2019, il Presidente della Giunta Regionale ha disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa, la nomina del dott. Fernando Caldiero quale Commissario Liquidatore ed ha autorizzato, altresì, la prosecuzione temporanea dell'attività di impresa per 12 mesi, salvo proroga;

Dato atto che, con Decreto del Presidente F.F. della Regione n° 147 del 1/9/2021 è stato nominato il Commissario liquidatore per un periodo di mesi dodici, prorogabile alle condizioni di legge e che con lo stesso atto è stata autorizzata, come già disposto con DGR n. 411/2021, la prosecuzione temporanea dell'attività del CORAP, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104 della Legge Fallimentare, per un periodo di dodici mesi, prorogabile;

Vista la Deliberazione G.R. n° 478 del 12/11/2021 con la quale, a seguito di pronuncia del TAR Calabria di sospensione del DGR 411/2021 e DPGR 14/2021, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del CORAP ed è stato nominato commissario liquidatore avv. Enrico Mazza. Successivamente lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni e con DPGR n. 7 del 16/03/2022 è stato nominato il nuovo commissario liquidatore dr. Sergio Riitano. Con nota prot. 34054/2022 sono stati chiesti aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento della procedura ma alla data odierna non è pervenuto riscontro;

Atteso che, come da Certificato della CCIAA di Catanzaro, per il Corap risulta in corso la procedura liquidazione coatta amministrativa a far data dal 25/08/2021;

Vista la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2020 allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e s.m.i., con particolare riguardo all'art. 20;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n° 60 del 24.11.2022;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto di quanto sopra il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese, per appello nominale da parte dei Consiglieri Mauro e Camera e per alzata di mano da parte degli altri n° 14 Consiglieri Comunali presenti, per un totale di n° 16 componenti del Consiglio Comunale, con voti favorevoli n° 11 (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone R., Virgillito, La Capria, Filippone D., Misale); voti contrari: nessuno; astenuti: n° 5 (Sorbilli, Melara, Gagliostro, Bagalà, Barone); assenti: n° 1 (Palmisano);

## DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Palmi detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/6/17, n. 100, e analiticamente dettagliata nelle schede di

rilevazione allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di disporre il mantenimento della partecipazione (100%) nella società "Piana Palmi Multiservizi S.p.A." (P.IVA n°: 02000990800), svolgendo la stessa attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché della quota dello 0,96% nella "Asmenet Calabria Soc.Cons. a.r.l." (P.IVA n°: 02729450797), che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente unitamente all'autoproduzione di servizi strumentali all'ente (art.4 co.2 lett.d), come analiticamente esposto nel provvedimento di razionalizzazione e nelle schede allegate.
4. Di prendere atto che per la ricognizione effettuata conferma il recesso dal Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, dando atto che per il medesimo organismo è stata disposta la messa in liquidazione coatta amministrativa, per come specificato in premessa;
5. Di prendere atto altresì che la ricognizione effettuata conferma il recesso dal Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso Tirreno Reggino (area ceda n.19), dando atto che per il medesimo organismo è stata avviata la procedura di scioglimento e liquidazione, per come specificato in premessa.
6. Di prendere atto altresì che la ricognizione effettuata conferma la scelta di razionalizzazione in merito a Piana Ambiente S.p.A. in liquidazione, dando atto che per il medesimo organismo sono tuttora in corso la procedura di scioglimento e liquidazione dal 26/06/2012 e la procedura di fallimento dal 17/07/2013;
7. Di approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2020 allegata al presente atto.
8. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
9. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Palmi di cui alla presente ricognizione.
10. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3, del T.U.S.P..

Preso atto di quanto sopra il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese, per appello nominale da parte dei Consiglieri Mauro e Camera e per alzata di mano da parte degli altri n° 14 Consiglieri Comunali presenti, per un totale di n° 16 componenti del Consiglio Comunale, con voti favorevoli n° 11 (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone R., Virgillito, La Capria, Filippone D., Misale); voti contrari: nessuno; astenuti: n° 5 (Sorbilli, Melara, Gagliostro, Bagalà, Barone); assenti: n° 1 (Palmisano); delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267**

---

---

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

li, 16/11/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to DOTT.SSA DANIELA SCANZO

---

---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

li, 22/11/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to DOTT.SSA MARIA DE FRANZIA

---

---

Letto e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio**  
**AVV. FRANCESCO CARDONE**

**Il Segretario Generale**  
**DOTT. ANTONIO QUATTRONE**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- ▶ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );
  - ▶ CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

**Il Segretario Generale**

---